

COSTITUZIONE IN MORA

Gas

In caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno dieci giorni (10) solari dalla scadenza della fattura, Tua Energia costituirà in mora il Cliente con diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento. Tua Energia specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento. - fata

Qualora il Cliente abbia sottoscritto il Contratto scegliendo un'offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela gas o una delle Offerte PLACET, Tua Energia addebiterà al Cliente le spese postali oltre IVA per l'invio dei solleciti e delle diffide di pagamento. Qualora il Cliente abbia sottoscritto il Contratto scegliendo un'offerta per il mercato libero diverso dalle Offerte PLACET, Tua Energia addebiterà per i solleciti le sole spese postali oltre IVA; mentre per ciascuna diffida un importo pari a 5€ oltre IVA inclusivo sia delle spese postali sia dei costi per l'attività di gestione e recupero del credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In assenza di pagamento, non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque trascorsi almeno 40 giorni dalla data di notifica della costituzione in mora, Tua Energia presenterà all'impresa di distribuzione competente una richiesta di sospensione della fornitura gas per morosità.

Nel caso di Cliente che abbia scelto un'offerta diversa dall'offerta basata integralmente sul Servizio di Tutela gas o dalle Offerte PLACET, per ogni richiesta di sospensione inviata al Distributore Gas, Tua Energia potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa di € 75,00 per tutti i costi relativi all'intervento tecnico di sospensione.

Qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro il termine indicato in diffida decorrente dalla sospensione della somministrazione di Gas e comunque non inferiore a 15 giorni, il contratto di somministrazione si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 cod. civ. senza ulteriore comunicazione e si procederà per il recupero del credito con ulteriore aggravio di spese. In caso di impossibilità di procedere all'intervento di sospensione dell'alimentazione del misuratore e persistendo l'inadempimento, si potrà dar luogo da parte del distributore a un tentativo di intervento di interruzione sulle tubazioni di allacciamento; in tal caso, il contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione del suddetto intervento e senza ulteriore comunicazione. Per fruire, nuovamente, della fornitura dovrà essere formulata una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il cliente, ai sensi dell'art. 4 del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a:

- Euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- Euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente

a. Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

b. Il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del

termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

In tali casi il cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Il predetto indennizzo verrà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell'importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), oppure, qualora l'importo della prima fattura addebitata sia inferiore all'indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive. In ogni caso l'indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.